

PRESIDENTE. Parli.

PERUZZI, ministro per l'interno. Il Ministero non ha nessuna osservazione da fare intorno alla sostituzione delle quattro rate alle due che erano state proposte, perchè effettivamente la provincia di Basilicata è in condizioni tali da non poter prendere quest'impegno, e la deputazione provinciale non ha potuto fare di più; ma c'era un secondo paragrafo in quest'articolo, il quale diceva:

« Questa restituzione sarà fatta anche avanti l'esercizio 1865 o del 1866, qualora l'amministrazione provinciale di Basilicata contragga un prestito di maggiore somma. »

Domanderei alla Commissione, se volesse avere la bontà di dirmi se ha tolto questo capoverso, unicamente perchè lo crede, come forse è, superfluo; imperocchè dovendo essere un imprestito approvato dal potere esecutivo è naturalissimo che possa il potere esecutivo mettervi la condizione che una delle rate sia erogata nella restituzione di questa anticipazione.

In questo caso non avrei nessuna difficoltà di consentire alla soppressione di questo capoverso.

MASSARI, relatore. L'obbiezione fatta dall'onorevole ministro dell'interno è prevenuta dalla relazione; per conseguenza mi duole di dover osservare che l'onorevole ministro non l'ha letta.

PERUZZI, ministro per l'interno. Confesso ingenuamente che stamane non ho ancora avuto tempo a leggerla.

MASSARI, relatore. Nel progetto primitivo il rimborso era limitato a due anni; nel progetto che noi proponiamo, ed a cui il ministro fa adesione, questo termine è ampliato da due a quattro anni; di modo che l'alea che noi proponiamo di sopprimere è diventato perfettamente inutile; almeno a noi così è sembrato.

PRESIDENTE. Se non vi hanno altre osservazioni, l'articolo 2 s'intenderà approvato.

(È approvato).

« Art. 3. Il ministro dei lavori pubblici, sentita la deputazione provinciale, provvederà alla compilazione ed esame dei progetti, all'appalto ed all'esecuzione dei lavori stradali da eseguire colla somma stanziata nell'articolo 1: e le opere compiute saranno consegnate alla deputazione medesima nell'atto della collaudazione da eseguire nei modi determinati dai regolamenti per le opere provinciali. »

SALARIS. Domando la parola.

MASSARI, relatore. Domando la parola.

PRESIDENTE. La parola è all'onorevole Salaris.

SALARIS. Nell'ufficio, cui ho l'onore di appartenere, allorquando fu esaminato questo schema di legge feci due proposte, una delle quali vedo con compiacenza accolta dalla Commissione nell'articolo 2; l'altra proposta tendeva a sopprimere l'articolo 3, la quale proposta non si accettò, quantunque siasi alquanto modificata la proposta del Governo.

Questo articolo, o signori, è la più recisa negazione

del principio della libertà provinciale, ed è in urto con le disposizioni della legge comunale e provinciale vigente, e con quelle che fra non molto saranno sanzionate dalla Camera.

Il Governo accorda un prestito alla provincia di Basilicata per opere stradali provinciali; la provincia dovrà fare la restituzione del prestito nel tempo fissato nell'articolo 2; ora non comprendo perchè l'esecuzione di queste opere strettamente provinciali si voglia commettere al Governo centrale, il quale dovrebbe restare estraneo alle opere medesime, e lasciare che la provincia eseguisse codeste opere in quel miglior modo e con quei mezzi che crederebbe più convenienti ai propri interessi.

È evidente che l'ingerenza del Governo centrale in queste opere è soverchia non solo, ma contraria ad ogni principio di libertà.

Se si trattasse di opere consortili nelle quali lo Stato avesse parte od interesse diretto, io comprenderei l'ingerenza del Governo; ma trattandosi di opere provinciali, non comprendo questa eccessiva ingerenza che in forza dell'articolo 3 gli si vorrebbe attribuire.

Si parla sempre di discentramento amministrativo; ed allorquando si deve stabilire questo principio santissimo, si pongono avanti disposizioni legislative che consacrano in modo positivo il deplorato sistema di accentramento.

Questa legge sarebbe stata una felice occasione per tradurre in atto l'applicazione del principio della libertà provinciale; ma temo assai che la Camera non istabilisca il principio contrario.

Lasciamo, o signori, una volta che le provincie provvedano ai bisogni che le premono, e freni il Governo centrale quella smania di voler far tutto, occupandosi seriamente di ciò che esclusivamente gli compete e che importa alla nazione sia compiuto.

Se il Governo giudica conveniente il prestito e le opere stradali nelle quali il prestito sarebbe impiegato, accordisi il prestito, e la provincia della Basilicata provveda alla esecuzione delle opere suddette. In questo modo, o signori, sorgerà in quelle popolazioni il desiderio del progresso, in questo modo si abitueranno alla trattazione dei pubblici affari, e solo in questa guisa apprenderanno che non tutto deve attendersi dal Governo.

Voi vedete dunque che la disposizione contenuta in questo articolo 3 è la più recisa negazione del principio della libertà provinciale che da tutti si desidera e che dal Ministero fu reiteratamente promessa.

Egli è vero che la Commissione volle che il ministro dei lavori pubblici sentisse la deputazione provinciale; ma è ben facile notare che questa è una illusione. Intorno a che infatti dovrà il ministro udire la deputazione provinciale? Non si sa; e con la modificazione introdotta dalla Commissione non è determinata la materia sulla quale debba il ministro suddetto udire la deputazione provinciale.

La Commissione, o signori, ha ben compreso che